

Una riforma urgente

◆ Leopoldo Elia ◆

La questione federale deve essere vista oggi con riferimento allo sviluppo delle istituzioni europee. Mentre negli Stati Uniti lo Stato federale è sorto sulla base di una sicura uniformità delle tradizioni dei vari Stati federati, in Europa gli Stati nazionali hanno tradizioni profondamente diverse. L'Europa è, come diceva De Gaulle, l'Europa delle nazioni. La stessa integrazione europea ed il processo di cui sono oggetto le istituzioni dell'Unione riduce le possibilità di scelta all'interno degli ordinamenti nazionali che sono chiamati a competere, come ordinamenti considerati nel loro complesso, nel più ampio quadro comunitario. La scelta dunque non è fra ogni tipo di federalismo possibile, ma è, per i singoli Stati europei, nell'ambito di stretti limiti, che non pongano in questione la capacità dei sistemi nazionali di competere nel mercato comune europeo.

L'urgenza di una revisione del titolo V della parte II della Costituzione è motivata da una sorta di vuoto costituzionale. Si è affermata, infatti, la convinzione che le regole contenute nel titolo V siano insoddisfacenti, senza che, tuttavia, si sia ancora provveduto a definire regole nuove.

Questa urgenza costituzionale è ancor più resa evidente dall'apertura di una fase statutaria nelle singole regioni ove molto spesso è forte la tentazione di occupare, con improprie disposizioni da introdurre nei nuovi statuti, le zone lasciate sostanzialmente vuote dal progressivo discredito delle regole contenute nel titolo V della parte II. La riforma in esame, dunque, si deve compiere ed in tempi stretti, per porre rimedio a questa situazione di "Costituzione fluida". Vi sono poi motivi di ordine politico che rendono rischioso un ulteriore ritardo, come mostrato dall'esperienza del rinvio, forse troppo corruvamente accettato dalla maggioranza prima dell'estate, della definizione di una nuova legge elettorale; in particolare, pericoli si annidano in preoccupanti affinità elettive tra alcuni esponenti di Forza Italia al Nord e posizioni tradizionali della Lega. Questi rilievi non escludono che debbano essere considerate con attenzione le proposte da ultimo avanzate dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà.

L'urgenza costituzionale di cui ho parlato rende inutile rievocare proposte, come quelle esaminate all'epoca della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Molte delle questioni oggetto delle proposte sono state peraltro sostanzialmente stralciate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. È questo il caso del principio della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, sulla cui definizione vi sono state molte oscillazioni, sia nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sia lungo l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Tale materia andrebbe trattata

in modo più approfondito, occorrendo definire con chiarezza se il criterio per la pratica applicazione del principio di sussidiarietà sia la regolamentazione sufficiente, compiuta dal livello più vicino al cittadino, ovvero la regolamentazione migliore. Sono questioni complesse, non risolte in modo soddisfacente nemmeno nei trattati istitutivi dell'Unione europea, che dovranno dunque essere esaminate nell'ambito di una più comprensiva considerazione dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione.

Il provvedimento in esame si limita, e deve rimanere limitato, invece, alla revisione di alcune disposizioni del titolo V della Costituzione. Sulla base di questo criterio è preferibile, per garantire una partecipazione delle regioni al procedimento legislativo, la soluzione contenuta nell'articolo 11, piuttosto che la proposta presentata dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà. Fare infatti partecipare ai lavori del Senato con un voto ponderato i Presidenti delle regioni, anticipa sostanzialmente una complessiva riforma del bicameralismo, mentre la Camera ha deciso di non affrontare in questa fase tale questione.

Non sono queste le uniche perplessità. Per quanto riguarda, ad esempio, la ridefinizione delle materie da attribuire alla competenza esclusiva del legislatore nazionale, osservo che ci si limita ad attribuire allo Stato competenze in materia di istruzione universitaria, senza prevedere una competenza quanto meno concorrente per gli altri gradi di istruzione.

Quanto alla riproposizione di un richiamo espresso al Mezzogiorno ed alle Isole quali aree di indirizzo di interventi perequativi, condivido i rilievi del relatore. Si tratta di un irrigidimento del testo costituzionale, che potrebbe impedire la realizzazione di interventi finanziari statali a sostegno di territori localizzati nel centro e nel nord del Paese.

Infine credo sia inopportuna la modifica delle modalità di nomina dei componenti della Corte costituzionale. Si tratta di una materia assai delicata, nella quale non sembra consigliabile toccare le competenze del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Osservo, peraltro, che negli Stati federali titolari di simili poteri di nomina sono sempre organi costituzionali nazionali, mentre la Conferenza dei Presidenti delle regioni non sembra avere un rango ed una disciplina adeguati. In conclusione, mi sembra opportuno sottolineare che la statualità propria dei Länder tedeschi non trova riscontro nella tradizione italiana, né ci si può oggi riallacciare alla storia degli Stati preunitari. Credo inoltre che nella definizione dell'ordinamento della Repubblica si debba sempre lasciare un sufficiente margine di giudizio al legislatore nazionale sul livello di integrazione del paese, proprio per garantire la condizione di competitività del sistema italiano nell'ambito dell'ordinamento europeo.